



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

In composizione monocratica

nella persona del Giudice dott. Raimondo Nocerino

ha emesso la seguente

SENTENZA 308/2024

sul ricorso in materia di pensione iscritto al n. **69131** depositato il 13.03.2023, proposto da **P. L.**, nato OMISSIS, C.F. n. OMISSIS, elettivamente domiciliato a Palermo in Piazza Giovanni Amendola n. 31, presso e nello studio dell'Avv. Maria Teresa Parrino che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti – pec: avv.mariateresa.parrino@pec.giuffre.it;

CONTRO

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciriaco De Mita n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziana G. Norrito (Pec: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it) – e dall'Avv. Francesco Gramuglia (Pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) - giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5.

Ministero dell'Interno, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso

dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con cui elettivamente
domicilia in Palermo alla Via Villareale, n. 6.

Visto il ricorso, gli atti ed i documenti di causa.

**Richiamato il verbale di udienza del 07.05.2024, anche a proposito delle
parti presenti e delle conclusioni rassegnate.**

Ritenuto in

FATTO

I. Con il ricorso introduttivo, parte ricorrente ha richiesto dichiararsi il
suo diritto, quale ex dipendente del Ministero degli Interni in quiescenza, “-
*1) ad aver liquidato il trattamento pensionistico definitivo di inabilità ex art.
2, comma 12 della legge 335/1995 a decorrere dal 05 marzo 2020; -2). alla
liquidazione delle differenze dei ratei pensionistici maturati dall'insorgenza
dell'invocato diritto*”, con condanna di INPS “*al pagamento delle superiori
somme comprensive degli emolumenti accessori da computarsi dalla
maturazione delle differenze dei singoli ratei pensionistici sino al soddisfo*”.

II. A fondamento delle conclusioni appena sintetizzate, l'istante
esponeva:

a) di essere ex dipendente del Ministero degli Interni e di aver prestato
servizio, da ultimo, presso la Prefettura di Palermo ricoprendo la qualifica di
Impiegato “Prima Area – Fascia 3”;

b) che, affetto da grave patologia non dipendente da causa di servizio, in
data 18.07.2019 ha presentato domanda per ottenere il trattamento
pensionistico di inabilità ex art. 2 comma 12 Legge 8 agosto 1995 n.335 e
che la Commissione Medica di Verifica di Palermo, giusta verbale redatto

nella seduta del 4 marzo 2020, accertava la gravità della patologia contratta,

con ascrizione della menomazione alla tab. A alla I ctg del DPR n. 834/81;

c) che, alla stregua dell'istruttoria compiuta, INPS ha disposto la sua cessazione dal servizio per inabilità, liquidando il relativo trattamento pensionistico con decorrenza dal 5 marzo 2020: del che egli acquisiva contezza giusta comunicazione INPS del 15 gennaio 2021 attraverso cui il trattamento di quiescenza veniva definito in €. 11.513,24 annui lordi;

d) che la medesima comunicazione recava la precisazione secondo cui la pensione veniva "liquidata in via provvisoria" e che, in caso di ritardo nella liquidazione del trattamento pensionistico definitivo, sarebbero stati corrisposti gli interessi legali a decorrere dal 05.04.2020;

e) che, tuttavia, al provvedimento in questione non era seguito, nei termini di legge, il provvedimento definitivo di pensione, di talché, con nota del 28.05.2021, si vedeva costretto a diffidare INPS all'adozione del provvedimento definitivo anche perché, a fronte di un trattamento stipendiale netto di circa €.1.330,00 euro, il trattamento pensionistico provvisorio liquidato ammontava a soli €. 865,00;

f) che, con la diffida *de qua*, lamentava che la consistente riduzione avesse determinato il ridimensionamento del proprio tenore di vita, sicché si imponeva, ad opera di INPS, non soltanto la liquidazione del trattamento pensionistico definitivo di pensione ma la stessa verifica della correttezza delle voci di calcolo incidenti sulla determinazione dell'importo del trattamento pensionistico provvisorio nonché la riliquidazione del medesimo nelle more dell'adozione del provvedimento definitivo di pensione;

g) che la diffida all'adozione del provvedimento definitivo di pensione veniva peraltro reiterata il 6 settembre 2021, il 15 novembre 2021 ed il 01 febbraio 2022, sebbene infruttuosamente.

III. A suffragio dell'accoglimento della domanda proposta, parte ricorrente muoveva all'operato di INPS due censure, volte a denunciare, rispettivamente, la lesione del suo legittimo affidamento nella determinazione tempestiva del trattamento definitivo di quiescenza e la violazione dell'art. 21 bis del D.L. n. 115/2022 conv. in L. n.142/2022, il quale ultimo, novellando l'originario settimo comma dell'art. 545 del c.p.c., ha fissato il c.d. minimo vitale in euro €. 1.006,54 (pari al doppio dell'assegno sociale): minimo che, nella specie, risulta pertanto mortificato sul rilievo che, a far data dall'01 gennaio 2023, l'importo del trattamento pensionistico provvisorio percepito è inferiore a tale soglia.

IV. In data 23.06.2023, INPS ha prodotto in atti memoria difensiva concludendo per il rigetto del ricorso. Parte convenuta obietta alla prima doglianza del ricorrente l'irrilevanza del richiamo agli artt. 1, 2 e 3 della L. 241/1990 sul "secante" argomento che il provvedimento di liquidazione del trattamento pensionistico, da quando vi è stato il passaggio della decretazione diretta all'ex INPDAP, è da ritenersi subito definitivo quale esito del procedimento amministrativo. Viceversa, soggiunge INPS, esso è provvisorio solo rispetto agli aggiornamenti dipendenti dall'invio di nuovi dati retributivi da parte dell'Amministrazione datoriale. In effetti, nel caso di specie, è accaduto che, dopo il provvedimento del 2020, INPS ha provveduto alla riliquidazione del trattamento in forza dell'allegata determinazione n.

OMISSIS da cui è scaturito un arretrato lordo di euro 93,27 oggetto di incipiente liquidazione sulla rata di giugno 2023. Egualmente infondata, poi, dovrebbe dirsi la seconda censura articolata dal ricorrente, considerato che il decreto-legge n. 115/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 142/2022 ha meramente introdotto un nuovo limite quantitativo di impignorabilità che nulla ha a che fare con la liquidazione del trattamento pensionistico determinato con il sistema di calcolo misto e il c.d. bonus ex comma 12 art. 2 l. 335/95. In questo senso, la Suprema Corte (sent. 18225/14) ha chiarito, in effetti, che l'ammontare della quota di pensione impignorabile, cioè il c.d. "minimo vitale" che assicura i mezzi adeguati alle esigenze di vita, non coincide necessariamente con l'importo di trattamento minimo indicato dallo stesso ente erogatore. Ciò che, in tesi, può essere discusso – precisa INPS - è invece il diritto ad un incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS - anche alla stregua dell'art. 1, comma 310, L. n. 197/2022 – ma, osserva parte convenuta, è tutt'altro che chiaro se la lagnanza del ricorrente si incentri effettivamente sul punto, posto che alcun riferimento documentale il P. opera alla sua situazione economica complessiva. D'altronde, seguita INPS, l'art. 36 cost. non ha alcuna portata precettiva sul trattamento pensionistico, né può orientare l'esegesi e l'applicazione delle norme che stabiliscono i sistemi di calcolo.

V. In data 30.06.2023, parte ricorrente produceva note difensive previamente scambiate, a mezzo notificazione pec, con i procuratori di INPS. All'udienza del 18.07.2023, inoltre, la medesima parte, dopo aver

insistito nella richiesta di CTU, instava per ottenere l'autorizzazione a precisare/modificare la domanda alla luce della sopravvenienza, solo in corso di processo, delle note e (soprattutto) dei documenti depositati da I.N.P.S. Alle richieste di parte ricorrente, INPS, come da verbale di udienza, ha formulato generica opposizione.

VI. Con ordinanza n. 132/2023, il Decidente, per le motivazioni ivi esplicitate, accoglieva l'istanza ex art. 164 co. 1 ult. periodo c.g.c.

VII. In data 07.09.2023, parte ricorrente ha depositato quindi la memoria autorizzata unitamente alla prova della sua rituale notificazione. Con tale scritto difensivo, il P., richiesta nuovamente CTU contabile, ha concluso come segue: *“dichiarare il diritto del sig. P. L., ex dipendente del Ministero degli Interni in quiescenza: -1) ad aver liquidato il trattamento pensionistico definitivo di inabilità ai sensi dell'art .2, comma 12 della legge 335/1995 e, al fine della sua corretta liquidazione, si chiede inoltre di: -2) accertare e dichiarare l'effettiva anzianità di servizio espletata dall'odierno ricorrente utile ai fini pensionistici; -3) accertare e dichiarare la corretta posizione previdenziale derivante dall'attività lavorativa ininterrottamente svolta alle dipendenze del Ministero degli Interni dal 26 novembre 1990; -4) per l'effetto, condannare l'INPS al pagamento delle differenze dei singoli ratei pensionistici arretrati comprensivi degli emolumenti accessori da computarsi dalla maturazione delle differenze dei singoli ratei pensionistici sino al soddisfo”*.

VIII. Esponeva, in questa modificata prospettiva, che:

a) nel corso del giudizio INPS (all. 1 alla costituzione dell'Istituto) ha

adottato un provvedimento di riliquidazione del trattamento pensionistico (All. 1 costituzione INPS), laddove, in sede di costituzione, parte convenuta aveva però negato l'esistenza della distinzione fra determinazione provvisoria e definitiva di pensione. Deduce, inoltre, che il provvedimento di riliquidazione del trattamento pensionistico, nella misura di €. 11.547,39 anziché €. 11.513,24 (con correlativa emersione di un suo credito), dimostra che gli originari calcoli compiuti da INPS fossero erronei, sebbene, contraddittoriamente, parte intimata ne avesse affermato la correttezza;

b) peraltro, dalla comparazione fra lo stato di servizio riportato succintamente nei provvedimenti (di liquidazione e di riliquidazione) INPS e l'estratto conto contributivo rilasciato dallo stesso Istituto risulta che il Ministero non abbia versato alcun contributo utile a pensione per il periodo lavorativo che va dal 26/11/1990 - 31/12/1992, pari a complessivi n. 25 mesi, per quanto invece svolto effettivamente. Ne deriva, aggiunge il ricorrente, la relativa mancata valorizzazione in sede di liquidazione del trattamento pensionistico. Trattasi di evenienza, questa, che l'INPS non avrebbe spiegato né, del pari, parte convenuta avrebbe giustificato l'omessa adozione, da parte sua, di iniziative utili verso il Ministero finalizzate alla regolarizzazione della posizione previdenziale: regolarizzazione, d'altronde, da lui formalmente richiesta sia all'amministrazione datoriale che ad INPS in forza delle note prodotte in allegato al ricorso introduttivo (all. nn. 8 e 9). Né, ancora, il Ministero dell'Interno, a sua volta, aveva peraltro replicato alle note difensive prodotte il 29.06.2023 con cui era stato rappresentato che nel provvedimento di liquidazione e di riliquidazione del trattamento

pensionistico erano state indicate date diverse di decorrenza della pensione

oltre che età diverse del ricorrente alla data di collocamento in pensione;

c) INPS, infine, ha omesso di giustificare le ragioni per cui l'importo definitivo di pensione risulti ben lontano dal limite massimo dell'80% della base pensionabile e, tanto, a dispetto della previsione dell'art. 12 co. 2 L. 335/1995. In concreto, il trattamento di quiescenza in godimento è infatti di poco superiore al 55% nonostante l'anzianità di servizio posseduta (segnatamente: €. 22.963,43, reddito pensionabile anno 2018; €. 12.787,79, reddito di pensione, anno 2022: all. nn. 2 e 3). Su quest'ultimo assunto, denotativo della sussistenza di incongruenze che rifluiscono sulla corretta liquidazione del trattamento di inabilità, è meritevole dunque di rigoroso approfondimento – richiesto con la domanda sub 3) delle conclusioni della memoria autorizzata - anche il profilo della corretta ed effettiva anzianità di servizio.

IX. Con ordinanza n. 3/2024, il Decidente, dichiarata preliminarmente la contumacia del Ministero dell'Interno (*“sul rilievo che il tralaticio carteggio prodotto in atti (il 13.10.2023 ed il precedente 14.04.2023), consistente nella corrispondenza intervenuta fra esso e l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, non assolvono allo scopo”*) disponeva - per le ragioni ivi meglio illustrate e secondo le modalità in ordinanza impartite - di *“acquisire documentati chiarimenti ed informazioni sui seguenti punti: a) tipo e natura di rapporto di lavoro intrattenuto dal ricorrente con il Ministero dell'Interno nel periodo 26.11.1990/31.12.1992; b) se, per tale periodo, sia stato omesso o meno il versamento dei contributi previdenziali”; c) se la circostanza di cui alla*

precedente lettera b) ovvero diversa, eventuale, evenienza – ivi inclusa una difettosa interlocuzione formale e procedimentale fra INPS e Ministero dell'Interno – abbiano negativamente inciso, e in caso affermativo in che termini, sull'ammontare dell'assegno pensionistico liquidato in favore del ricorrente”.

X. In data 04.03.2024, l'Ufficio di Contabilità e Gestione finanziaria della Prefettura di Palermo, produceva sintetica nota di chiarimenti, puntualizzando quanto segue: “a) *il ricorrente è stato assunto dal Ministero dell'Interno, con contratto a tempo indeterminato, in data 26.11.1990, con la qualifica di ausiliario, e tale qualifica è stata mantenuta fino alla cessazione dal servizio, e quindi anche durante il periodo 26.11.1990/31.12.1992*”; “b) *il versamento dei contributi previdenziali, anche per il periodo circostanziato nel punto a) non è di competenza di questa Prefettura, ragion per cui non si è in grado di accertarne né la regolarità né l'omissione; purtuttavia si rappresenta, con riguardo alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza per la generalità dei dipendenti pubblici iscritti alla CTPS, che l'inserimento delle somme percepite in attività di servizio è previsto solo a partire dal 1 gennaio 1993. Viene infatti, per disposizione di legge, considerata solo l'anzianità di servizio, ma ai fini del calcolo del trattamento pensionistico i dati economico/retributivi sono inseriti solo con decorrenza 1 gennaio 1993*”.

X.1. In data 04.03.2024, INPS ha depositato note difensive, sottolineando che la documentazione depositata in atti dal Ministero consente di chiarire che, essendo il ricorrente titolare di pensione di inabilità assoluta ex l.

335/95 liquidata con il sistema misto, le amministrazioni datoriali non indicano gli imponibili pensionistici per il periodo anteriore al 01.01.1993, dappoiché non sono pensionabili e, quindi, valorizzabili (ai fini della determinazione delle quote A e B): ne consegue che, rispetto a questo periodo, l'estratto contributivo non è rilevante in termini di "provvista". Diversamente, l'anzianità maturata sino al 1993 si riverbera sul solo coefficiente di rendimento, come peraltro risulta correttamente cristallizzato nella determina di liquidazione. Peraltro, la precedente riliquidazione risultava errata sia per quanto riguarda la decorrenza, in quanto andava rettificata manualmente tale data, sia per l'importo di pensione. Quest'ultimo, precisamente, è erroneo in quanto per la determinazione della terza quota di pensione, il montante contributivo dal 01.01.1996 viene moltiplicato per il coefficiente di trasformazione legato all'età (tab. A L. 335/95) ma, a cagione di un'anomalia dell'applicativo, tale coefficiente è stato calcolato su 57 anni e 2 mesi anziché su 56 anni e 5 mesi: ciò che ha imposto di rettificare il calcolo precedente, dal quale è scaturito un debito pensionistico pari ad euro 112,92 (lordi).

XI. In data 18.03.2024, parte ricorrente ha versato in atti memoria difensiva tesa a ribadire la fondatezza delle conclusioni precisate nella memoria ex art. 164 co. 1 ult. periodo c.g.c. (nonché, anteriormente, nel ricorso) nonché a criticare i documentati rilievi da INPS e dalla Prefettura. Più precisamente, secondo il ricorrente:

a) nel riscontrare il chiarimento sollecitato sub b) dell'ordinanza istruttoria, la Prefettura ha dato espressa mostra di non sapere se al proprio

dipendente siano stati versati o meno, nel periodo 26.11.1990/31.12.1992, i contributi previdenziali. Viceversa, il P., depositando il Mod. 101 relativo agli emolumenti corrispostigli dalla Prefettura nel corso del 1992, evidenzia come dallo stesso risulti che l'importo dei contributi previdenziali ed assistenziali a suo carico fossero pari £. 2.071.428 (All.n.1). Sennonché alcuna delle parti convenute ha potuto però chiarire il motivo per il quale, nell'estratto conto, tali contributi non siano stati inseriti, fermo che gli stessi costituiscono solo una parte di quelli trattenuti in busta paga, dovendovisi aggiungere quelli a carico del lavoratore in ragione degli emolumenti da lui percetti nel 1991 oltre che quelli gravanti sull'amministrazione datoriale. Produce il ricorrente, a supporto della tesi difensiva, n. 4 cedolini tipo, dai cui non risulterebbe, *prima facie*, alcuna ritenuta previdenziale (aprile 1991 e 1992; ottobre 1991 e 1992) nonché quello del mese di agosto 1992 in cui viene evidenziato, viceversa, che ritenute a carico del lavoratore sono bensì applicate ma con riserva di operatività degli aumenti previsti dal D.L. n.333/1992 (All.ti nn. 2, 3, 4, 5 e 6);

b) nel riscontrare il chiarimento sollecitato al punto c) dell'ordinanza istruttoria, entrambe le parti convenute hanno fornito risposte lacunose. In dettaglio:

b1) INPS – osserva il P. – assume che il periodo 26/11/1990-31/12/1992 risulta inserito e quantificato nel provvedimento di liquidazione del trattamento pensionistico. Ma, contraddittoriamente, si afferma dall'Istituto anche che (la mancata considerazione dello stesso) “*non comporta alcun deterioramento del trattamento pensionistico perché, si ripete, non rientrano*

nel calcolo, se non per le corrispondenti anzianità". Per il ricorrente,

viceversa, la "simulazione" (all. 7) eseguita attraverso l'applicativo messo a

disposizione di INPS sul proprio portale risulta che tutti i contributi versati

prima e dopo il 31/12/1995 concorrono a formare il trattamento pensionistico

del lavoratore;

b2) per "*quota pensione*" si intende quota-parte dell'importo della pensione

derivante dai contributi versati in periodi diversi e non quota-parte dei

periodi di anzianità di servizio che hanno dato luogo e determinato l'importo

complessivo della pensione. Nel caso di pensione di inabilità (Art. 2 comma

12 Legge n. 335/1995), diversamente dalle pensioni ordinarie liquidate

dall'INPS, deve però applicarsi la maggiorazione prevista dalla stessa

disposizione secondo cui "*la pensione è calcolata in misura pari a quella*

che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il

collocamento a riposo. In ogni caso non potrà essere computata

un'anzianità utile ai fini del trattamento di pensione superiore a 40 anni e

l'importo del trattamento stesso non potrà superare l'80 per cento della base

pensionabile, nè quello spettante nel caso che l'inabilità sia dipendente da

causa di servizio". Più precisamente, l'anzianità contributiva maturata alla

data di cessazione dal servizio viene incrementata virtualmente (nel limite

massimo di 2080 contributi settimanali, pari a 40 anni) dal numero di

settimane che intercorrono tra la decorrenza della pensione di inabilità e il

compimento dei 60 anni di età. Per converso, secondo il provvedimento di

liquidazione della pensione, risultano computati solo 34 anni, 4 mesi e 29

giorni di servizio. In conclusione, nell'ipotesi di pensione di inabilità in

favore di ex dipendente che, come nel caso di specie, alla data del 31 dicembre 1995 non aveva un'anzianità contributiva di almeno 18 anni, il medesimo ha diritto al calcolo pensionistico secondo il c.d. sistema misto (retributivo + contributivo) previsto dall'art. 1 comma 12 l. n. 335 del 1995. Per l'effetto (art. 2 comma 12 l. n. 335 del 1995; art. 9 comma 3 d.m. n. 187 del 1997; circolare applicativa Inpdap n. 57 del 24 ottobre 1997), nel relativo calcolo, l'anzianità posseduta alla data di risoluzione del rapporto di lavoro è incrementata secondo il sistema contributivo del periodo mancante al raggiungimento del 60mo anno di età e computato ai sensi dell'art. 1 comma 15 l. n. 335 del 1995" (richiama Corte Conti Toscana, sez. reg. giurisd., 26/10/2006, n. 605).

Considerato in**DIRITTO**

1. Va dato atto, preliminarmente, della contumacia del Ministero dell'Interno che, attinto da rituale notificazione, non si è costituito in giudizio. Si ribadiscono, per quanto ancora necessario, le argomentazioni svolte, sul punto, in seno all'ordinanza n. 3/2024.

2. Il ricorrente, assunto dal Ministero dell'Interno in data 26.11.1990 giusta contratto a tempo indeterminato e con qualifica di ausiliario, è cessato dal servizio in data 04.03.2020 – all'età anagrafica di 56 anni e 5 mesi circa e per inabilità assoluta a svolgere ogni proficuo lavoro – in ragione della sopravvenuta risoluzione del rapporto di impiego intrattenuto con l'amministrazione di appartenenza (all. 1 al ricorso).

2.1. Anche a seguito della modifica della originaria domanda introduttiva

- autorizzata dal Decidente (ex art. 164 co. 1 ult. periodo c.g.c.) in considerazione della formazione (e, comunque, conoscenza), in corso di giudizio, di atti amministrativi sopravvenuti (id est, riliquidazione del trattamento di quiescenza: all. 1 alla memoria INPS) - il P. censura l'operato INPS per concorrenti profili, meglio sintetizzati in narrativa, deducendo nel complesso l'erronea quantificazione delle "tre" quote di pensione di inabilità di cui è titolare. Incontroverso *inter partes* che il ricorrente, al 31.12.1995, non avesse maturato diciotto anni di anzianità contributiva/servizio utile, anche tale tipologia di prestazione previdenziale non si sottrae, invero, all'applicazione del sistema di calcolo pensionistico cd. "misto" (art. 9 co. 3 D.M. 8 maggio 1997, n. 187 in relazione all'art. 1 co. 12 L. 335/1995).

3. E' meritevole di accoglimento, ad avviso del Decidente, l'assunto difensivo del P. laddove, invocando l'art. 2 co. 12 della L. 335/1995 (ed il regime del cd. bonus ivi previsto), si duole dell'erroneità della determinazione di riliquidazione, compiuta da INPS, nella parte in cui quantifica l'anzianità utile ai fini pensionistici in misura minore rispetto al massimo normativo dei 40 anni e, per questa via, l'erronea applicazione della disciplina giuridica sulla maggiorazione dovuta ex lege.

3.1. La censura del ricorrente, formulata con perspicuità sufficiente ad investire il Decidente della corrispondente domanda giudiziale, attiene, come si sta per chiarire, alle modalità di corretta determinazione della quota contributiva (cd. terza quota) della sua pensione di inabilità in ragione dell'applicazione del regime di favore previsto dall'art. 2 co. 12 della L. 335/1995.

3.2. Sul punto, deve premettersi che l'art. 2 co. 12 della L. 335/1995 ha introdotto nell'ordinamento l'istituto della pensione di inabilità anche a favore degli iscritti alle forme di previdenza esclusive/sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio e sempreché versino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Ferma la necessità che nell'interessato sussistano taluni requisiti, per così dire, strutturali di accesso alla prestazione (su cui, cfr. art. 2 D.M. 187/1997), la disposizione in commento stabilisce, a proposito del calcolo del trattamento, che *“la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non potrà essere computata un'anzianità utile ai fini del trattamento di pensione superiore a 40 anni e l'importo del trattamento stesso non potrà superare l'80 per cento della base pensionabile, né quello spettante nel caso che l'inabilità sia dipendente da causa di servizio”*. La medesima disposizione rinvia, attraverso il suo ultimo periodo, ad un decreto ministeriale per l'attuazione della fonte di rango legislativo. Per quanto di stretto interesse, il successivo D.M. di attuazione n. 187/1997 sancirà, per il tramite della norma posta dall'art. 9 co. 3, che *“per i soggetti che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni, ferma restando l'applicazione dell'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'anzianità posseduta alla data di risoluzione del rapporto di lavoro è incrementata, secondo il sistema contributivo, del periodo temporale mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età*

dell'interessato e computata ai sensi dell'articolo 1, comma 15, della legge 8

agosto 1995, n. 335. In ogni caso, l'anzianità contributiva complessiva non

può risultare superiore a 40 anni". In base all'art. 1 co. 15 della L.

335/1995, inoltre, "per il calcolo delle pensioni di inabilità secondo i sistemi

di cui ai commi da 6 a 12, le maggiorazioni di cui all'articolo 2, comma 3,

della legge 12 giugno 1984, n. 222, si computano, secondo il sistema

contributivo, per l'attribuzione di un'anzianità contributiva complessiva non

superiore a 40 anni, aggiungendo al montante individuale, posseduto all'atto

dell'ammissione al trattamento, un'ulteriore quota di contribuzione riferita

al periodo mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età

dell'interessato computata in relazione alla media delle basi annue

pensionabili possedute negli ultimi cinque anni e rivalutate ai sensi

dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503".

L'ultimo periodo della disposizione in argomento precisa infine che, per la

liquidazione del trattamento, si assume il coefficiente di trasformazione di

cui al comma 14 (dell'art. 1 L. 335/1995).

3.3. Secondo il quadro normativo trascritto, ai fini della misura del

trattamento complessivo di inabilità dovuto al ricorrente, andavano

determinate allora:

(a) la prima quota di pensione calcolata con metodo retributivo, in base

all'anzianità contributiva maturata al 31.12.1992 per la retribuzione annua

pensionabile percepita l'ultimo giorno di servizio, con esclusione del salario

accessorio (art. 13 d.lgs. 503/1992);

(b) la seconda, moltiplicando la differenza delle aliquote di rendimento

rilevate in corrispondenza dell'anzianità di servizio al 31.12.1995 e al

31.12.1992 per la retribuzione risultante dalla media delle retribuzioni

dall'1.1.1993 al 31.12.1995 (ancora, art. 13 d.lgs. 503/1992);

(c) la terza quota, calcolata con il sistema contributivo, che

corrisponderà al prodotto ottenuto fra il montante contributivo individuale

(33% della retribuzione annua contributiva rivalutata sulla variazione media

del PIL fino all'atto dell'ammissione al trattamento) maggiorato di una

ulteriore quota di contribuzione, per il coefficiente di trasformazione relativo

ai 57 anni di età, qualora l'iscritto sia di età inferiore. Tale ulteriore quota di

contribuzione sarà costituita, in particolare, dal 33% della retribuzione media

pensionabile (riferita all'ultimo quinquennio, rivalutata ai sensi dell'art. 3,

comma 5 D.lgs. 503/92) e verrà moltiplicata per il numero degli anni

intercorrenti tra l'età anagrafica posseduta dall'interessato alla data di

risoluzione del rapporto di lavoro e il raggiungimento del 60° anno di età.

Rimane fermo, in ogni caso, che l'anzianità contributiva complessiva non

può risultare superiore a 40 anni.

4. Posto quanto sopra, dalla disamina della determinazione di

riliquidazione versata da INPS sub 1) alla propria memoria di costituzione,

risulta (pag. 6/8, sezione "Determinazione del Bonus e del servizio Totale")

che INPS - agli effetti della quantificazione della quota contributiva che, in

ipotesi di pensione di inabilità, si aggiunge al montante contributivo

individuale valorizzabile ai fini di quiescenza – abbia:

a) correttamente quantificato la media delle retribuzioni rivalutate e

godute negli ultimi cinque anni (convertendo, a tal fine, in giorni le frazioni

dell'anno 2020 e 2015 per identificare, precisamente, il quinquennio anteriore alla cessazione dal servizio avente, quale *dies a quo* del corrispondente computo a ritroso, la data del 04.03.2020) in € 22.723,35, su cui applicare l'aliquota del 33% prevista *ex lege*. Si perviene, così, alla definizione della contribuzione media € 7.498,71;

b) erroneamente determinato in 3,55833 il “coefficiente relativo al bonus” da moltiplicarsi, a sua volta, alla contribuzione media di € 7.498,71 per ottenerne la quota contributiva “suppletiva” che si aggiunge, *ex lege*, al montante contributivo individuale ai fini della quantificazione della quota contributiva di pensione (di inabilità) nel quadro del sistema misto.

4.1. L'errore, più precisamente, risiede nel fatto che – come si ricava dalla formula utilizzata per computare il Coefficiente Relativo al Bonus, vale a dire $\text{Coefficiente Relativo al Bonus} = (3 * 360 + 6 * 30 + 21) / 360 = 3,55833$ – INPS ha calcolato in 3 anni, 6 mesi e 21 gg. (addendi che, ragguagliati in giorni, sono stati poi correttamente divisi per 360 ossia il numero di giorni/anno di rilievo pensionistico) l'anzianità utile da riconoscersi, a titolo di *bonus*, al ricorrente. E' senz'altro vero – come si legge nella determinazione di pensione - che l'anzianità virtuale che intercorre fra l'età anagrafica del ricorrente (nato il 25.09.1963) alla cessazione (04.03.2020) ed il compimento del sessantesimo anno da parte sua (25.09.2023) corrisponda a 3 anni, 6 mesi e 21 gg. Ma, per quanto chiarito da consolidata giurisprudenza contabile d'appello occupatasi della specifica materia (App. Sicilia, sent. n. 99/A/2022; I App. sent. n. 298/2020; II App., sent. 166/2019; III App., sent. n. 162/2022, cui si rinvia *ex art.* 17

dell'all. 2 al d.lgs. 174/2016 per la compiutezza dell'ordito motivazione; cfr., altresì, questa Sezione, sent. n. 747/2021), con l'innalzamento dell'età pensionabile degli uomini a sessantasei anni (ex D.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011, in vigore al tempo dell'istanza di collocamento in quiescenza del P.), la virtualizzazione dell'anzianità utile a pensione di inabilità va raccordata non (più) - come fatto da INPS in determina - al sessantesimo anno ma, appunto, al sessantaseiesimo anno di età. Ora, la identificazione della corretta età pensionabile alla quale ricondurre l'operatività della disciplina del cd. bonus ex art. 2 co. 12 cit., concerne esclusivamente, in essa consumandosi, l'operazione ricostruttiva del quadro normativo applicabile alla fattispecie concreta e, come tale, rientra senz'altro nella competenza del Giudicante in base al principio iura *novit curia*. Ne consegue, perciò, che è irrilevante la circostanza che il ricorrente abbia lamentato la erronea applicazione della disciplina della maggiorazione in argomento, nei sensi illustrati, con riguardo al diverso parametro normativo dei sessant'anni ex art. 9 co. 3 DM 187/1997 e art. 1 co. 15 L. 335/1995 (sulle ragioni giuridiche che fondano il giudizio di inattualità di questo parametro anagrafico-normativo, cfr. diffusamente App. Sicilia, sent. n. 99/A/2022).

4.2. Con riferimento al caso di specie – e considerato che, alla data di cessazione dal servizio, il ricorrente possedeva un totale di servizi utili (al netto del bonus) pari a 34 anni e 5 mesi (per come arrotondati, non senza errori di trascrizione, nei riquadri corrispondenti della determinazione di riliquidazione) - INPS avrebbe dovuto riconoscere, a titolo di bonus ex art. 2 co. 12 cit., 5 anni e 7 mesi di anzianità utile ulteriore (anziché, come detto, 3

anni e 6 mesi). Questo valore, in effetti, concorre ad ossequiare il limite normativo massimo dei quaranta anni di anzianità contributiva, viceversa superato ove si valorizzasse, alternativamente, il lasso temporale superiore a 9 anni che intercorre fra l'età anagrafica del ricorrente alla cessazione del servizio ed i sessantasei anni di età pensionabile.

5. Per quanto chiarito – utilizzando, come nella determinazione amministrativa, la corretta formula di computo del “coefficiente relativo al bonus” ($\text{<Anni Bonus>} \times 360 + \text{<Mesi Bonus>} \times 30 + \text{<Giorni Bonus>}$) / 360 - il coefficiente stesso va rideterminato in 5,5833 $\{[(5 \text{ anni} \times 360 = 1800) + (7 \text{ mesi} \times 30 = 210)]/360\}$ in luogo di 3,55833.

5.1. Ne deriva, in rapporto di stretta consequenzialità, che:

(a) la quota contributiva suppletiva (il bonus o maggiorazione) è pari ad euro 41.867,5475 (e non ad euro 26.682,8847);

(b) il montante contributivo di inabilità è pari ad euro 232.818,6675 (190.951,12 + 41.867,5475) e non ad euro 217.634,00;

(c) la terza quota di pensione non è pari (cfr. pag. 8/8) ad € 8.471,65 {ossia: $[(€ 217.634,00: \text{montante contributivo di inabilità in determina}) \times (4,2170\%: \text{aliquota rivalutata ex tab A allegata alla L. 335/1995; cfr. art. 1 co. 15, ult. periodo L. 335/1995}) \times 12/13$ (ragguaglio alle “12 mensilità per gli statali”)} ma ad euro 9.062,7352 {ossia: $[(€ 232.818,6675: \text{montante contributivo di inabilità accertato}) \times (4,2170\%: \text{aliquota rivalutata ex tab A allegata alla L. 335/1995}) \times 12/13$ (ragguaglio alle “12 mensilità per gli statali”)}.

In effetti, anche l'aliquota del 4,2170% (art. 1 co. 15, ultimo periodo, L. 335/1995 cit.) risulta correttamente determinata da INPS e può

essere mantenuta ferma ai fini del rinnovato computo che precede.

6. Non merita seguito l'assunto del ricorrente nella parte in cui si incentra sul ritenuto omesso versamento ovvero sulla asserita omessa valorizzazione, ai fini del trattamento di quiescenza in godimento, dei contributi relativi al periodo 26/11/1990-31/12/1992. Per quanto chiarito al superiore punto 3.3., lett. a) e b), nonché per quanto condivisibilmente obiettato da INPS nella memoria 04.03.2024 (punto X.1. della narrativa), la questione posta dal P. è irrilevante ai fini della quantificazione delle prime due quote di pensione e, ovviamente, della terza. D'altronde, i coefficienti A, B e C (di cui al quadro II del trattamento di pensione, reiterati in sede di "determinazione della pensione di inabilità") risultano correttamente identificati da parte convenuta, né agli stessi, in definitiva, vengono opposti rilievi critici seri o specifici.

7. In definitiva, va quindi riconosciuto al ricorrente, con decorrenza 01.12.2020, il trattamento lordo di pensione di inabilità complessivamente pari ad euro 12.138,47 [€ 1.502,22 (prima quota) + € 1.573,52 (seconda quota) + 9.062,73 (terza quota)] dappoiché inferiore sia all'80% della base pensionabile sia al trattamento di privilegio (entrambi pari ad euro 17.540,59: cfr. p. 8/8 della determinazione di pensione), riservata alla sede amministrativa, comunque, ogni verifica su eventuali somme da congruare ovvero il rispetto di ogni altro limite legale non intercettato dal *thema decidendum* sotteso al presente giudizio. Per effetto del superiore accertamento, INPS, prontamente assolte le verifiche di cui appena sopra, va condannato in favore del ricorrente al pagamento della differenza fra i ratei

liquidati e quelli che avrebbe dovuto liquidare, con analoga decorrenza dal 01.12.2020, oltre interessi e rivalutazione monetaria da calcolarsi con il criterio del cd. assorbimento.

8. Il solo parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite fra ricorrente ed INPS. Analoga statuizione deve rendersi quanto ai rapporti fra ricorrente e Ministero dell'Interno alla stregua della mancata costituzione di quest'ultimo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, non definitivamente pronunciando, così provvede:

- accoglie il ricorso nei sensi e termini di cui in motivazione;
- compensa le spese di lite fra le parti costituite;
- fissa in sessanta giorni il termine per il deposito delle motivazioni.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti, ivi inclusa la comunicazione della presente sentenza alle parti.

Così deciso, **in Palermo**, nella camera di consiglio del 07.05.2024.

Il Giudice

Dr. Raimondo Nocerino

Firmato digitalmente

Depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo, 1 ottobre 2024

Pubblicata il 2 ottobre 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)